

# **STATUTO del CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE**

*A norma del can. 536 §1 del Codice di Diritto canonico il Vescovo diocesano, dopo aver sentito il Consiglio presbiterale, ha ritenuto opportuno che in ogni Parrocchia venga costituito il Consiglio pastorale parrocchiale.*

## **Art. 1 Costituzione**

Il Consiglio pastorale parrocchiale (=CPP) è un organismo per la collaborazione dei fedeli nella cooperazione all'attività pastorale della Parrocchia ed è costituito come segno della comunione e della fraternità parrocchiale che esprime la corresponsabilità di tutti i membri del Popolo di Dio nella costruzione continua della Chiesa. È formato da cristiani che, in rappresentanza e a servizio della comunità parrocchiale, si impegnano a vivere l'adesione di fede a Gesù Cristo, ad ispirare le loro scelte al Vangelo e a partecipare alla vita ecclesiale.

Le Parrocchie che sono state raggruppate con formale Decreto in Unità Pastorale non hanno un proprio singolo CPP ma costituiscono un solo CPP unitario retto dal presente Statuto. Nel caso di CPP unitario ciò che nel presente Statuto si dice per la singola Parrocchia deve essere attribuito all'Unità Pastorale essendo quest'ultima il soggetto dell'azione pastorale comune e congiunta.

## **Art. 2 Funzione e compiti**

Il CPP è un organismo con funzione consultiva e non deliberativa, interviene cioè nell'elaborazione delle decisioni

di carattere pastorale la cui responsabilità ultima spetta al parroco. Le sue proposte devono essere frutto di un discernimento compiuto insieme, sotto la guida dello Spirito Santo, pertanto, specialmente se espresse a larga maggioranza, sono pastoralmente impegnative.

I compiti del CPP sono:

- a) favorire il raggiungimento dell'unità nella vita della comunità parrocchiale attorno all'Eucaristia e promuovere il discernimento comunitario in relazione alla testimonianza della carità e alla confessione della fede;
- b) elaborare e aggiornare il programma pastorale annuale, nel quadro del piano pastorale parrocchiale;
- c) promuovere, sostenere, coordinare e verificare tutta l'azione pastorale della Parrocchia, in armonia con il piano pastorale diocesano e le indicazioni del vicariato;
- d) conoscere e analizzare la realtà della Parrocchia e del territorio;
- e) favorire la comunione di associazioni, movimenti e gruppi parrocchiali tra loro e con tutta la comunità;
- f) fornire al Consiglio parrocchiale per gli Affari economici le indicazioni e i criteri di fondo per l'amministrazione dei beni e delle strutture della Parrocchia, in base alle esigenze pastorali individuate.

### **Art. 3 Composizione**

Il CPP è composto:

1. dal parroco;

2. dagli altri sacerdoti con un incarico pastorale a servizio della Parrocchia;
3. dai diaconi permanenti con un incarico pastorale a servizio della Parrocchia;
4. da un membro del Consiglio parrocchiale per gli Affari economici, presentato dallo stesso Consiglio parrocchiale per gli Affari economici dopo averlo designato;
5. da un rappresentante per ciascuna comunità di vita consacrata presente in Parrocchia, ciascuno presentato dalla propria stessa comunità di vita consacrata chiamata a designarlo;
6. da un rappresentante per ciascuna associazione o movimento ecclesiali presenti in Parrocchia, ciascuno presentato dalla propria stessa associazione o movimento chiamati a designarlo;
7. da membri eletti come rappresentanti degli operatori pastorali dei diversi ambiti della pastorale (catechesi, caritas, etc.), secondo le indicazioni della Commissione preparatoria;
8. da un membro eletto come rappresentante di ciascuna delle altre eventuali realtà di rilievo pastorale per la Parrocchia (ad es. scuola materna parrocchiale, etc.), secondo le indicazioni della Commissione preparatoria;
9. da membri eletti come rappresentanti della comunità parrocchiale che abbiano i requisiti richiesti per questo ruolo, secondo le indicazioni della Commissione preparatoria;

10. da membri nominati dal parroco per le loro particolari competenze.

Tutti i membri del CPP devono essere nominati o confermati, in caso di presentazione (cfr. nn. 4-6) o di elezione (cfr. nn. 7-9), dal parroco.

#### **Art. 4 Numero e caratteristiche dei membri**

Il numero dei membri del CPP deve facilitare l'operatività delle riunioni consiliari e salvaguardare il criterio della rappresentatività delle varie componenti della comunità parrocchiale. È opportuno che i membri eletti dai gruppi e dalla comunità costituiscano almeno la metà dell'intero Consiglio, sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione preparatoria. I membri del CPP devono avere 18 anni, aver completato l'iniziazione cristiana, essere domiciliati in Parrocchia o operanti stabilmente in essa, essere in piena comunione con la Chiesa cattolica.

#### **Art. 5 Commissione preparatoria ed elezione**

La Commissione preparatoria per la costituzione del CPP è composta dal parroco e da alcuni rappresentanti delle realtà pastorali della comunità designati dal parroco stesso. La Commissione preparatoria cura la sensibilizzazione della comunità e predispone criteri e norme per la formazione del Consiglio, determinando anche il numero dei suoi componenti per elezione e per nomina. In particolare:

- a) in relazione all'art. 3 n. 7: provvede a formare le liste degli operatori pastorali dei diversi ambiti dell'attività

pastorale e stabilisce quanti candidati possono essere eletti per ciascuna lista;

- b) in relazione all'art. 3 n. 8: prepara la lista delle altre eventuali realtà pastorali di rilievo pastorale per la Parrocchia e provvede a formare le relative liste dei candidati;
- c) in relazione all'art. 3 n. 9: provvede a formare la lista dei candidati della comunità parrocchiale valutandone l'idoneità e salvaguardando un'adeguata rappresentanza in relazione al sesso, all'età e alle diverse zone della Parrocchia e stabilisce quanti candidati possono essere eletti;
- d) indica le procedure di votazione previste per i membri di cui all'art. 3 nn. 7-9, che potranno essere diverse secondo le consuetudini locali;
- e) garantisce la correttezza delle operazioni elettorali.

Nell'elezione del Consiglio è coinvolta tutta la comunità parrocchiale. Possono eleggere coloro che, battezzati, abbiano compiuto i 18 anni e siano domiciliati in Parrocchia o operanti stabilmente in essa.

Ad elezione avvenuta i nomi dei componenti del Consiglio saranno comunicati alla conclusione delle Messe domenicali e mediante la forma scritta ritenuta più idonea per la loro proclamazione, inoltre verranno comunicati all'Ordinario diocesano.

### **Art. 6 Organi**

Sono Organi del Consiglio:

- a) il Presidente, che per diritto è il parroco;
- b) il Segretario, nominato dal presidente, a cui spetta provvedere alla stesura dei verbali delle riunioni;
- c) il Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente, dal Segretario e da alcuni membri del CPP, designati alla prima seduta del CPP dal Consiglio stesso, a cui compete: individuare i problemi da trattare nel CPP, predisporre l'ordine del giorno delle riunioni, coordinare l'attività delle eventuali Commissioni di lavoro;
- d) ove ritenuto necessario od opportuno dallo stesso Consiglio, alcune Commissioni di lavoro, di cui possono far parte anche persone che non appartengono al CPP e che possono essere costituite in forma permanente, cioè per la durata del Consiglio, o temporanea. Le Commissioni, i cui ambiti di competenza sono definiti dal CPP, hanno lo scopo di approfondire la conoscenza di particolari problemi e di presentare al Consiglio gli elementi utili per una valutazione in merito.

### **Art. 7 Convocazione e seduta**

Il CPP si riunisce almeno ogni quattro mesi e ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità a giudizio del parroco o su richiesta di un terzo dei suoi membri.

La convocazione del CPP e l'ordine del giorno della seduta saranno comunicati dal Presidente ai Consiglieri almeno con una settimana di anticipo. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei membri del

Consiglio. In caso di votazioni il parroco non si discosti dal parere della maggioranza assoluta dei presenti senza una ragione prevalente. Al termine di ogni seduta si presenta il verbale della riunione e si procede alla necessaria approvazione. Il CPP individua i mezzi più adatti per comunicare puntualmente alla comunità gli argomenti trattati.

### **Art. 8 Rapporti con altri Consigli pastorali**

- a) Le Parrocchie guidate da uno stesso parroco o amministratore parrocchiale con la previsione di essere raggruppate pastoralmente ma non ancora costituite in Unità Pastorale con formale Decreto costituiscono singoli CPP che, tuttavia, troveranno momenti di incontro per la programmazione unitaria delle attività pastorali comuni.
- b) Il CPP si adopera a trovare momenti e forme di collaborazione con i Consigli delle altre comunità parrocchiali del Vicariato foraneo.
- c) Vengano fatti conoscere ai membri del CPP i documenti frutto del lavoro del Consiglio Pastorale Diocesano.

### **Art. 9 Decadenza dell'incarico**

In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del CPP un membro decade dal proprio incarico. Il parroco provvederà a nominare un altro membro al posto di quello decaduto.

Nel caso decada un consigliere eletto, il suo posto verrà assunto dal primo dei non eletti che abbia riportato voti nella stessa lista.

### **Art. 10 Durata**

La durata del Consiglio è determinata in 5 anni. In caso di nomina di un nuovo parroco, il Consiglio permane nelle sue funzioni ancora un anno, al termine del quale decade. I membri del CPP, compiuto il quinquennio, possono essere rinominati o eletti consecutivamente una volta sola.

### **Art. 11 Rinvio alle norme generali**

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicheranno le norme del Diritto canonico.

*Manfredonia, dalla Curia arcivescovile, il 28 marzo 2024. Giovedì Santo.*

Matteo Tavano Cancelliere arcivescovile

Franco Moscone crs Arcivescovo